

Notifiche principali della fatture elettronica

- **NOTIFICA di SCARTO (NS):** Con la Notifica di Scarto il Sistema di Interscambio ci comunica che il file trasmesso non ha superato il controllo di validità sintattico; **la fattura non può quindi considerarsi emessa non essendo conforme allo schema prestabilito.** Gli errori commessi, segnalati con la suddetta comunicazione mediante dei codici specifici, possono essere corretti **re-inviando il file** allo SdI mantenendo **inalterato il numero e la data documento** a patto che non si abbia provveduto alla **registrazione in contabilità della fattura.** Nel caso in cui, invece, la fattura sia già stata contabilizzata dal fornitore (cedente/prestatore) sarà necessario emettere preventivamente una nota di credito interna effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri. Sarà quindi possibile emettere una nuova fattura correttiva, recante nuovo numero, eventuale nuova data ma con identica rappresentazione commerciale. Con provvedimento n. 89757/2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che **la notifica in questione può essere inviata dal SdI entro un massimo di 5 giorni;** i tempi di emissione risultano quindi variabili da pochi minuti a 5 giorni anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii.
- **RICEVUTA DI CONSEGNA (RC):** Nel caso in cui si riceva dal Sistema di Interscambio un messaggio di ricevuta di consegna significa che la fattura ha superato con esito positivo il controllo di validità sintattico. **Accettata dallo SdI, la fattura può considerarsi emessa in quanto consegnata al destinatario.** La data di ricezione da parte del destinatario (cessionario/committente), utile per individuare i termini per la detrazione IVA, è consultabile nella ricevuta in questione. La data di emissione del documento, per l’individuazione del momento dell’esigibilità dell’imposta, è invece riportata nel file fattura alla sezione 2.1.1.3<Data>
- **MANCATA CONSEGNA (MC) AL DESTINATARIO:** è questo il **messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare l’impossibilità di recapitare al destinatario il file fattura XML.** Tale notifica **è sufficiente a provare l’emissione della fattura** nel caso in cui vi sia un obbligo di “transito” da SdI. In tali circostanze la fattura è resa disponibile al cessionario committente nella sua area riservata del sito web dell’AdE e la data di ricezione coincide con la data di presa visione sul medesimo sito web. Fanno eccezione i consumatori finali e i soggetti forfettari/in regime di vantaggio per i quali la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione. Il trasmittente, informato, è tenuto a darne comunicazione al cessionario committente, anche consegnandogli per altre vie, una copia informatica o analogica della fattura stessa. L’Agenzia delle Entrate permette infine di usufruire di un servizio di consultazione delle fatture transitate da SdI, con possibilità di download, ai soli titolari dei dati (cedente e committente) e all’eventuale intermediario delegato dal titolare.